

R.G. 25/2025 - 1



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Canto

Presidente

dott.ssa Ester Rita Difrancesco

Giudice Relatore

dott.ssa Alessandra Frasca

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. r.g. **25/2025** P.U., relativo al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata depositato nell'interesse di

**ANDALORO Giuseppe**, nato a Caltanissetta il 02.03.1966, C.F. NDLGPP66C02B429L, residente in Caltanissetta, [REDACTED], con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltanissetta, nella persona del gestore nominato dott. Marco Fasciana.

Letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, proposto nell'interesse di ANDALORO Giuseppe ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCII, con l'ausilio dell'OCC, in persona del gestore della crisi dott. Marco Faciana;

udito il giudice relatore;

considerato che il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compresa l'applicabilità dell'art. 39, comma 1 e 2, CCII;



considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Caltanissetta ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCII, poiché parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Caltanissetta;

ritenuta – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

lette la relazione particolareggiata allegata all'istanza e le successive integrazioni e considerato che la stessa è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, oltre che rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, in quanto il suo patrimonio non consente la soddisfazione integrale delle obbligazioni assunte e dei debiti maturati (il cui ammontare residuo complessivo è pari ad € 128.127,00);

considerato che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili documentate, può essere escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b) CCII, la quota di reddito da lavoro mensile pari ad € 1.500,00, sì da destinare alla procedura per tutta la sua durata ogni entrata ulteriore e/o aggiuntiva (la somma esclusa dalla liquidazione è stata determinata avuto riguardo al reddito mensile percepito dal ricorrente ed all'ammontare delle spese occorrenti al mantenimento del debitore e della ex moglie);

considerato che sarà prevista la liquidazione di tutto il patrimonio immobiliare del debitore;

ritenuto quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, l'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato **ANDALORO Giuseppe**, nato a Caltanissetta il 02.03.1966, C.F. NDLGPP66C02B429L;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Ester Rita Difrancesco;

NOMINA liquidatore l'OCC in persona del dott. Marco Fasciana;



CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII. A tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 65/2008 RGE (menzionata in atti), invitandolo a valutare l'opportunità del subentro nella detta esecuzione individuale, per ragioni di economia processuale e tenuto conto della eventuale carenza di liquidità della procedura;

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore proceda alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

ORDINA a parte ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie non allegate al ricorso e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione l'importo di € 1.500,00 mensili, mentre gli ulteriori redditi prodotti saranno versati alla procedura, con obbligo della parte di versare al liquidatore il futuro reddito eccedente tale ammontare nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- ogni sei mesi, calcolati a partire dall'omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità della scadenza del termine massimo di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del 27.02.2026.

**IL GIUDICE RELATORE**

dott.ssa Ester Rita Difrancesco

**IL PRESIDENTE**

dott.ssa Gabriella Canto

